



PROCIV- ARCI PUGLIA

ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Fondata in Tricase (LE) il 17 febbraio 2003



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Verbale di assemblea straordinaria n° 1/2023

In data 6 maggio 2023, alle ore 08:30, presso l'auditorium del comune di Lesina (FG) sito in via Massimiliano Biscotti snc, Comune di Lesina (FG), si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione PROCIV ARCI COMITATO REGIONALE PUGLIA, in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto e convocazione inviata agli associati in data 04.04.2023 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) approvazione del regolamento
- 3) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Aniello Costantino MONTORO che propone come segretario/a verbalizzante la Sig.ra Rosanna ADRIANO che accetta.

Sono presenti n. 16 associati su 23 iscritti di cui n. 13 in proprio e n. 3 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Montoro il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto che nasce dalla decisione di diventare Ente del Terzo Settore con il conseguente adeguamento dello statuto al Dlgs 117/17, altresì si comunica che sono stati rispettati gli elementi essenziali dell'art. 4 Dlgs 117/17 per essere Ets e si precisa che è stata individuata la categoria di Ets delle O.d.V. (Organizzazione di Volontariato) si è individuata la forma più adeguata e richiamando gli articoli del dlgs 117/17 requisiti degli artt.32-33 per Odv.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati:

- Calo' Semeraro Antonello chiede delucidazioni sull' "Art.3 punto 2 dello Statuto" chiedendo l'inserimento della dicitura "orientamento sessuale".

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e su proposta viene approvata all'unanimità, l'inserimento della dicitura "orientamento sessuale di cui al precedente punto.

Presidenza regionale: Via G. Rossini n. 31 - 71010 Lesina (FG)

Tel.: 392 7055647 – Fax: 0882 991088 – e-mail puglia@procivarci.it

Codice Fiscale 90021500757

www.procivari.it



PROCIV- ARCI PUGLIA

ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE



Fondata in Tricase (LE) il 17 febbraio 2003

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con alzata di mano, visto voti contrari 0 astenuti 0 si ritiene approvato all'unanimità e si delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente o altro delegato di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) Approvazione del Regolamento

Segue la lettura integrale del Regolamento proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati

- Dinoi Silverio con riferimento all'art 2 comma 5 lettera c, trattasi degli anni dei carichi pendenti

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e su proposta viene approvata all'unanimità, l'inserimento della dicitura "non aver riportato condanne e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva o per i quali si sia proceduto a patteggiamento".

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con alzata di mano visto voti contrari 0 astenuti 0 si ritiene approvato all'unanimità si delibera relativamente al secondo punto di approvare il Regolamento associativo posto in Allegato B al presente verbale.

2) varie ed eventuali

Il presidente propone di modificare la denominazione dell'Associazione da PROCIV ARCI COMITATO REGIONALE PUGLIA a PROCIV ARCI REGIONE PUGLIA OdV ed abbreviato PROCIV ARCI PUGLIA OdV.

La votazione si tiene con alzata di mano, visto voti contrari 0 astenuti 0 si ritiene approvato.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il/la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10:45 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al/la segretario/a verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

Il Presidente

Presidenza regionale: Via G. Rossini n. 31 - 71010 Lesina (FG)

Tel.: 392 7055647 – Fax: 0882 991088 – e-mail puglia@procivarci.it

Codice Fiscale 90021500757

www.procivari.it

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI GARANTI DELLA
PROCIV ARCI PUGLIA

DEL 06/05/2023

I ° CONGRESSO REGIONALE

VERBALE DELLE OPERAZIONI



Registrato a San Severo il 18 MAG 2023
al n. 635 serie 3
imposta € ESSE AL SAN SEVERO
tributi speciali €

D. Lgs. 117/20

L'addetto allo sportello F/O (*)
Bonifacio VINCITORIO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

Il giorno 06 maggio duemilaventitrè alle ore 10.00 il Presidente del Congresso Antonio Romano dà il via all'apertura dei lavori, invitando i candidati al Consiglio Direttivo e i candidati al Collegio dei Garanti, a prendere la parola per una loro breve presentazione.

Il primo ad intervenire è Renna Antonio, candidato al Collegio dei Garanti, il quale dichiara di voler mettere a disposizione la sua esperienza per il bene di tutti.

In seguito interviene Di Noi Silverio, candidato al Consiglio Direttivo, il quale afferma di volersi mettere in gioco facendo nuove esperienze anche a livello regionale.

Successivamente a prendere la parola è Rizzello Ivanoe il quale dichiara che nonostante la sua associazione sia iscritta alla ProciV da pochi anni, vuole candidarsi sia per la crescita personale come presidente di un'associazione ProciV-Arci e per contribuire alla crescita di questa grande famiglia rappresentata dalla ProciV.

Dopo le dichiarazioni dei candidati, interviene il signor Calò Semeraro Antonello segretario della Protezione Civile Ambiente di Manduria, il quale afferma di voler intraprendere quest'esperienza sicuramente molto formativa per il futuro.

Al termine delle presentazioni degli intervenuti, alle ore 10.30 si apre il Convegno "L'unione è la forza" nel corso del quale si illustra l'esercitazione programmata " OIL SPILL" che verrà tenuta dai vari enti, che vi hanno partecipato, a dimostrazione della forza del Sistema Protezione Civile di cui è componente fondamentale il volontariato, con i saluti istituzionali delle Autorità (Sindaco, Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, ProciV Arci Nazionale).

Alle ore 13.00 il Congresso viene momentaneamente chiuso per la pausa pranzo.

Alle ore 14.30 si procede alla preparazione del seggio elettorale alla presenza di:

- Presidente del Congresso, Romano Antonio
- Segretario del Congresso Rizzello Chiara
- Presidente di seggio Messina Maria Grazia
- Scrutatore Melle Giovanni
- Segretario di Seggio De Gaetani Pierina

Verificate le deleghe degli aventi diritto al voto si procede con l'apertura del seggio elettorale alle ore 15:00 Terminata la fase di votazione il seggio chiude alle ore 17:10 e inizia la fase di spoglio delle schede.

Delle operazioni di scrutinio si allega il verbale del seggio elettorale dal quale si evincono i risultati ottenuti. Alle ore 17:50 viene chiuso il seggio con proclamazione degli eletti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Direttivo risulta composto da:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| • Montoro Aniello Costantino | voti conseguiti 50 |
| • Adriano Rosanna | voti conseguiti 43 |
| • Caniglia Valentino | voti conseguiti 42 |
| • Rizzello Ivanoe | voti conseguiti 37 |
| • Coluccia Oscar | voti conseguiti 35 |

Il Collegio dei Garanti risulta composto da:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Renna Antonio | voti conseguiti 54 |
| • Vacca Pietro | voti conseguiti 27 |
| • Coluccia Giuseppina | voti conseguiti 22 |

CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Congresso Antonio Romano preso atto dei risultati delle votazioni del Consiglio Direttivo, come da verbale consegnato dalla commissione elettorale, ai sensi dell'Art. 9 comma 1 del Regolamento Generale della Proci Arci Puglia convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo per le ore 21:50 con il seguente ordine del giorno: "NOMINA CARICHE DEL CONSIGLIO ELETTO"

Alle ore 21:50 alla presenza del Presidente del Congresso Romano Antonio e della segretaria del Congresso Rizzello Chiara si dà inizio alla prima seduta del Consiglio Direttivo.

Intervengono in presenza i Sigg. Montoro Aniello C., Adriano Rosanna, Caniglia Valentino, Rizzello Ivanoe e in video-conferenza il Sig. Coluccia Oscar

Dopo una breve discussione e conseguente votazione, all'unanimità vengono attribuite le cariche istituzionali come di seguito riportato:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Montoro Aniello C. | Presidente |
| • Adriano Rosanna | Vice-presidente |
| • Caniglia Valentino | Segretario |
| • Rizzello Ivanoe | Tesoriere |
| • Coluccia Oscar | Ufficio Emergenze |



CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Presidente del Congresso Antonio Romano preso atto dei risultati delle votazioni del Consiglio Direttivo, come da verbale consegnato dalla commissione elettorale, ai sensi dell'Art. 9 comma 1 del Regolamento Generale della ProciV Arci Puglia convoca la prima riunione del Collegio dei Garanti per le ore 22:10 con il seguente ordine del giorno: "NOMINA CARICHE DEL COLLEGIO ELETTO"

Alle ore 22:10 alla presenza del Presidente del Congresso Romano Antonio e della segretaria del Congresso Rizzello Chiara si dà inizio alla prima seduta del Collegio dei Garanti.

Intervengono i Sigg. RRenna Antonio, Vacca Poietro, Coluccia Giuseppina

Dopo una breve discussione e conseguente votazione, all'unanimità vengono attribuite le cariche istituzionali come di seguito riportato:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Renna Antonio | Presidente |
| • Vacca Pietro | Vice-presidente |
| • Coluccia Giuseppina | Segretario |

Alle ore 22:20 si dichiara chiuso il Congresso con redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



(Antonio Romano)

IL SEGRETARIO



(Chiara Rizzello)

TITOLO I

FONDAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

(fondazione, definizione e sede)

1.1 – Il presente Statuto disciplina l'Associazione di volontariato fondata il 9 Febbraio 2003 in Tricase (LE) e regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Casarano (LE) in data 17.03.2003 al n. 565 serie 3, definita "PROCIV ARCI – COMITATO REGIONALE PUGLIA", di seguito denominata "Associazione".

1.2 – L'Associazione, a seguito del I° Congresso Regionale Prociv Arci Puglia tenutosi il 06.05.2023 a Lesina (FG), assume la denominazione "PROCIV - ARCI REGIONE PUGLIA OdV", ed abbreviato "PROCIV - ARCI PUGLIA OdV".

1.3 – L'Associazione è un'Organizzazione senza scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n.117/2017 e s.m.i. relativo al Codice del Terzo Settore, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.4 – L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lesina (FG), Via Gioacchino Rossini n. 31.

1.5 – La variazione della sede legale ad altro Comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci e permane l'obbligo di comunicazione a tutti gli Uffici competenti.

Art. 2

(Durata)

L'Associazione "PROCIV ARCI – REGIONE PUGLIA OdV", è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3

(Principi fondamentali dell'Associazione)

3.1 – L'Associazione si ispira ai valori democratici, della libertà e della pace, fondati sulla tradizione del solidarismo e dei principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, non ha scopo di lucro neppure indiretto e persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. relativo al Codice del Terzo Settore, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in modo apartitico e aconfessionale, con autonomia statutaria e gestionale; essa opera nel rispetto della Costituzione Italiana, delle vigenti Leggi, nazionali, regionali e dell'Unione Europea, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività contemplate nel presente Statuto, di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

3.2 – L'Associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

3.3 – L'Associazione si oppone a ogni forma di emarginazione, discriminazione, sopraffazione, razzismo, forzata omologazione culturale, genocidio e violenza che possa ledere il diritto degli individui e dei popoli, adoperandosi per la preservazione della pace, del diritto alla vita, della salute e della tutela dell'ambiente.

3.4 – L'Associazione riconosce l'elevato valore del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendo l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.

Art. 4
(Finalità dell'Associazione)

4.1 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del terzo Settore:

- a) lettera y: protezione civile ai sensi del d. lgs. 1/2018 e successive modifiche;
- b) lettera a: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- c) lettera b: interventi e prestazioni sanitarie;
- d) lettera c: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) lettera d: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) lettera e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- g) lettera f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) lettera m: servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- j) lettera n: cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) lettera t: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) lettera u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) lettera v: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.2 - Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Svolgere attività di prevenzione, soccorso e di protezione civile, come nel caso di incendio, terremoto, alluvioni, incidente stradale, soccorso cittadino o altre attività dichiarate tali dall'Autorità competente attraverso l'intervento operativo personale e volontario degli associati;
- b) Contribuire alla diffusione di una nuova cultura e sensibilità della Protezione Civile anche nel senso di educazione ai rischi ambientale, comprese le attività di salvaguardia dell'ambiente;
- c) Progettare e proporre attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado ed ai cittadini al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile;
- d) Assumere iniziative, senza scopo di lucro, per la promozione e la divulgazione di una cultura della Protezione Civile per il tramite dell'organizzazione di conferenze, esposizioni, dimostrazioni, esercitazioni e quant'altro verrà posto in essere sia autonomamente che in collaborazione con le Autorità interessate ad altre organizzazioni similari;
- e) Promuovere corsi di qualificazione per operatori del soccorso e di protezione civile;
- f) Elaborare studi, produrre e curare pubblicazioni e svolgere ogni altra attività di carattere tecnico, di indagine e di rilevazione dei dati per l'aggiornamento del Piano Comunale e Regionale di Protezione Civile;

STATUTO "PROCIV - ARCI REGIONE PUGLIA O.d.V. "

- g) Contribuire all'inclusione sociale e lavorativa per lavori di pubblica utilità o messa alla prova come pena alternativa ai sensi della L.67/2014;
- h) Favorire e supportare le attività sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, attraverso lo sviluppo di progetti e servizi delle componenti locali e regionali dei servizi sociali;
- i) Favorire e supportare le comunità locali, pubbliche o private, attraverso il sostegno durante manifestazioni culturali, religiose o sportive.

Art. 5

(Attività dell'Associazione)

5.1 - L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto, svolge prioritariamente le seguenti attività:

- a) Attività di Soccorso e Protezione Civile, comprese tutte le specializzazioni e le attività di ricerca persona scomparsa, richieste dal Sistema Locale, Regionale e Nazionale di protezione Civile e compresa l'assistenza amministrativa ed organizzativa degli eventi di rilevante impatto locale;
- b) Tutela, sorveglianza e monitoraggio ambientale;
- c) Sensibilizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale organizzando, favorendo e sviluppando attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e formative;
- d) Avanzamento di proposte ad Enti pubblici e privati, partecipando attivamente e fattivamente per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e dello Statuto;
- e) Formazione ad associati e alla popolazione;
- f) Attività di Safety e Security;
- g) Assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale;
- h) Tutte le attività comprese nel concetto più ampio di impegno di protezione civile e di valorizzazione dell'educazione alla prevenzione e al risanamento sociale della persona, nonché le attività di informazione, sensibilizzazione della popolazione;
- i) Cooperazione con altre associazioni di volontariato, enti ed istituzioni pubbliche per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- j) Organizzazione di corsi ed attività di addestramento, in particolare per le attività nelle quali l'Associazione identifica i propri fini statutari.

5.2 - L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

TITOLO III

STRUTTURA – SOCI

Art. 6

(Struttura)

6.1 – L'Associazione è un Ente di secondo livello e si articola sui livelli Regionale e Provinciale, tutti dotati di autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.

6.2 – I Coordinamenti sono istituiti nelle province in cui sono presenti almeno 4 (quattro) Enti aderenti; in mancanza del numero minimo di aderenti, possono essere istituiti Coordinamenti Interprovinciali tra province limitrofe.

6.3 – Il presente Statuto è in linea con quello della Prociv Arci Nazionale, che è lo stesso al quale devono attenersi gli statuti dei singoli Coordinamenti Provinciali o Interprovinciali aderenti.

.Art. 7
(Competenze)

7.1 – L'Associazione, a livello regionale:

- a) intrattiene rapporti istituzionali a livello regionale e nazionale;
- b) promuove e gestisce servizi di dimensione regionale;
- c) individua le politiche associative generali;
- d) sviluppa l'articolazione associativa nelle zone dove è debole o assente;
- e) elabora progetti regionali e nazionali;
- f) accetta ed esclude gli enti che chiedono di aderire su parere non vincolante dei Coordinamenti Provinciali o Interprovinciali;
- g) promuove l'immagine associativa unitaria;
- h) approva gli statuti dei Coordinamenti Provinciali e Interprovinciali.

7.2 – I Coordinamenti Provinciali e Interprovinciali, coordinano l'attività degli enti aderenti presenti sul territorio di competenza.

Art. 8
(Soci - Adesioni)

8.1 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

8.2 – Possono aderire all'associazione tutte le OdV e tipi di Enti del Terzo Settore a base associativa che abbiano sede legale nella Regione Puglia, abbiano aderito alla Prociv Arci Nazionale e che nei loro statuti garantiscano la previsione e l'effettivo rispetto delle norme del C.T.S. .

8.3 – I soci, ancorché eventualmente distinti in categorie deliberate dall'Assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione temporanei o strumentalmente limitativi di diritti.

Art. 9
(Diritti dei Soci)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) per gli associati maggiorenni degli enti aderenti: elettorato attivo e passivo per gli organi dell'associazione;
- c) per gli associati minorenni degli enti aderenti: elettorato attivo esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale non hanno diritto di elettorato passivo per gli organi dell'associazione;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi sociali nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- g) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, previa richiesta scritta e motivata da formularsi alla Direzione Nazionale e da evadersi entro il termine di trenta giorni;
- h) fruire della tutela e dei servizi realizzati dall'associazione nei diversi livelli.

Art. 10
(Doveri dei Soci)

10.1 – I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) sottoscrivere e versare annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

10.2 – I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Art.11

(Acquisizione e perdita della qualità di Socio)

11.1 - Chi intende essere ammesso come associato deve, dopo aver aderito alla Prociv Arci Nazionale, presentare al Presidente Regionale una domanda scritta firmata dal rappresentante legale che dovrà contenere: la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e gli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

E' preclusa la possibilità di associarsi ai soli Coordinamenti Provinciali o Interprovinciali.

11.2 - Il Consiglio Regionale delibera sulla domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, previa acquisizione del parere conforme del Coordinamento Provinciale o Interprovinciale competente, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni di alcun genere; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

11.3 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Garanti.

11.4 - La qualifica di socio si perde per:

- a) estinzione;
- b) recesso;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

11.5 - L'estinzione dell'ente aderente estingue il rapporto sociale.

11.6 - Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente Regionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata; salvo diverso accordo scritto il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

11.7 - Il Consiglio Regionale dichiara decaduti i soci che:

- a) abbiano perso i requisiti di ODV o di Ente del Terzo Settore a base associativa;
- b) abbiano cessato di svolgere in via esclusiva o prevalente l'attività di Protezione Civile o di soccorso sanitario;
- c) si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annuale; i soci si intendono morosi se non ottemperano entro 30 (trenta) giorni al sollecito di pagamento inviato dal Presidente.

11.8 - La decadenza ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio, che deve avvenire con raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata; in tale lasso di tempo l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Garanti e, in tal caso, la decadenza resta sospesa fino a tale pronuncia.

11.9 - Il Consiglio Regionale può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

11.10 - Prima di procedere all'esclusione, il Presidente Regionale invia al socio una comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio con raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica certificata ed ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento; entro tale termine il socio può adire il Collegio dei Garanti e, in tale caso, l'efficacia dell'esclusione resta sospesa fino alla comunicazione della relativa pronuncia.

11.11 - I soci receduti, decaduti o esclusi e gli aventi causa dei soci estinti non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

Art. 12

(Autonomia delle Organizzazioni aderenti)

I soci, pur avendo autonomia giuridica e patrimoniale, devono assicurare il rispetto del presente statuto e dei regolamenti e devono operare in modo coerente con gli indirizzi e obiettivi indicati dagli organi associativi regionali.

TITOLO IV

ORGANI STATUTARI

Art. 13

(Organi dell'Associazione)

13.1 - Sono organi statutari dell'Associazione:

- a) il Congresso Regionale;
- b) l'Assemblea Generale dei Soci;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Garanti

13.2 - I componenti degli organi statutari di cui al comma precedente, lettere c), d), e), f), restano in carica quattro anni; i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

Art. 14

(Il Congresso Regionale)

14.1 - Il Congresso Regionale si svolge ogni quattro (4) anni, di norma entro il mese di maggio, al quale hanno diritto di partecipare i Presidenti o loro delegati delle Organizzazioni regolarmente affiliate entro trenta (30) giorni precedenti la data del Congresso.

14.2 - Al Congresso potranno altresì partecipare altri delegati attribuiti secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale e deve essere convocato almeno trenta (30) giorni prima.

14.2 - Il Congresso Regionale ha il compito di :

- a) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvedere alla loro elezione mediante votazione;
- b) eleggere il Presidente del Congresso;
- c) eleggere la Commissione Elettorale;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti (ove previsto);
- e) eleggere il Collegio dei Garanti.

14.3 - Il Congresso Regionale, potrà altresì deliberare:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) le modifiche del Regolamento Generale;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio;
- d) su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

Art. 15

(L'Assemblea Generale)

15.1 - L'Assemblea Generale è composta dai Soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi, ed in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa.

15.2 - L'Assemblea Generale deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per:

- a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;



b) l'approvazione del Bilancio di Previsione, degli indirizzi ed i programmi generali dell'Associazione.

15.3 – L'Assemblea Generale potrà altresì essere convocata in sessione straordinaria per deliberare:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) le modifiche del Regolamento Generale;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio;
- d) su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

15.4 – L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

15.5 – Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

15.6 – Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 16
(Il Consiglio Direttivo)

16.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione politico-amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.

16.2 – Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea ogni quattro (4) anni, nel numero dispari minimo di tre (3) sino ad un numero massimo di sette (7). Il Numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dal Congresso Regionale.

16.3 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente ed eventualmente un Presidente Onorario;
- b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
- c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
- d) nominare il Tesoriere;
- e) attribuire eventualmente deleghe di settore;
- f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale;
- g) approvare la proposta del Bilancio Preventivo, del Consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- h) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'Associazione.

16.4 – Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

16.5 – Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.

16.6 – In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni e quindi definire la data del Congresso Regionale.

Art. 17
(Il Presidente)

17.1 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

17.2 – Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute, su mandato del Consiglio Direttivo, e ne predispone l'ordine del giorno.

17.3 – Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

17.4 – In caso di dimissioni o decadenza del Presidente in anticipo rispetto al termine del mandato, il Consiglio Direttivo nominerà uno dei suoi membri per ricoprire la carica vacante.

17.5 – Per concorrere alla elezione di Presidente, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno tre anni consecutivi.

Art. 18
(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Art. 19
(Il Segretario)

19.1 – Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:

- a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
- e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.

19.2 – In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario (ove nominato) o da altro Consigliere delegato all'uopo dal Presidente.

Art. 20
(Il Tesoriere)

20.1 – Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei registri contabili, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale per l'adozione nei termini previsti dal presente Statuto.

20.2 – Il Tesoriere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

20.3 – Al Tesoriere possono essere conferiti dal Presidente, oltre alle mansioni di cui al comma 2:

- a) Potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni;
- b) Possibilità di effettuare prelievi o eseguire operazioni economiche inerenti le mansioni affidategli;
- c) Potere di firma libera e disgiunta per importi il cui limite viene definito dal delegante.

Art. 21
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

21.1 – Il Congresso Regionale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone il Presidente; esso dura in carica quattro (4) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

21.2 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, anche non soci degli enti aderenti; almeno uno dei membri deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile (essere in possesso almeno del titolo di studio di ragioniere e perito commerciale o di altro titolo equipollente o di adeguate professionalità maturate in campo amministrativo e contabile).

21.3 - Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

21.4 - Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni di organo di controllo per cui assolve i compiti previsti dall'art. 30 del CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

21.5 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS l'Assemblea ordinaria può assegnare al Collegio dei Revisori dei Conti la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

21.6 - I membri del Collegio dei Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, si assentano a tre sedute consecutive convocate del medesimo organo decadono dall'ufficio.

21.7 - Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati.

Articolo 22
(Il Collegio dei Garanti)

22.1 - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Garanti, composto da tre membri, scelti fra i soci degli enti aderenti, indicandone il Presidente; esso dura in carica quattro (4) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

22.2 - Il Collegio delibera:

- a) sui ricorsi degli enti aderenti contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dall'Assemblea o dal Consiglio Regionale;
- b) sulle controversie fra gli enti aderenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dei regolamenti;
- c) sulle controversie tra gli Organi Sociali Regionali ed i Coordinamenti Provinciali o Interprovinciali;
- d) sui procedimenti di mancata ammissione a socio, di decadenza o di esclusione da socio.

22.3 - Il ricorso al Collegio comporta l'accettazione che il suo giudizio sia considerato inappellabile dalle parti.

22.4 - Il Collegio:

- a) garantisce il diritto al contraddittorio tra le parti;
- b) opera come amichevole compositore senza formalità di rito;
- c) delibera entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione delle parti;
- d) le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

22.5 - Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati.

Art. 23
(Gratuità delle cariche statutarie)

Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso. Possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, non in forma forfettaria, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 17 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 24
(Convocazione degli organi statutari)

24.1 - La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

STATUTO "PROCIV - ARCI REGIONE PUGLIA O.d.V."

24.2 – Le convocazioni dell'Assemblea Generale devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato con lettera raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai Soci aderenti almeno quindici (15) giorni prima della data dell'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario per la prima e la seconda convocazione; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.

24.3 – Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.

24.4 – In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

Art. 25

(Validità delle deliberazioni degli organi statutari)

25.1 – Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide, di norma, devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

25.2 – Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

25.3 – L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro (24) ore dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in forma scritta; non è consentito esprimere più di una delega.

25.4 – Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Revisore dei conti è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.

25.5 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza personale della maggioranza dei componenti.

25.6 – Il voto per l'elezione degli organi statutari ed ogni qualvolta si tratti di persone deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 26

(Decadenza degli organi dell'Associazione)

I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:

- a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;
- b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
- c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza e il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

Art. 27

(Revoca degli amministratori o dei Revisori dei conti)

La revoca di uno o più consiglieri o di un Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

Art. 28

(Rinnovo degli organi statutari)

28.1 – Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, provvederà a convocare il Congresso Regionale per eleggere i nuovi organi statutari entro la scadenza prevista.

28.2 – La procedura per il rinnovo degli organi dell'Associazione è disciplinata dal Regolamento Generale.

TITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 29

(Patrimonio dell'Associazione)

Il Patrimonio dell'Associazione che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

(Fonti di finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:

- a) quote di adesione degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali e lotterie;
- f) raccolta fondi;
- g) contributi di organismi internazionali;
- h) donazioni e lasciti testamentari.

Art. 31

(Esercizio finanziario e bilancio)

31.1 – L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 – Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.

31.3 – La gestione finanziaria dell'Associazione si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.

31.4 – L'Associazione deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

31.5 – È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

31.6 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

TITOLO VI

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE A ORGANIZZAZIONI

Art. 32
(Simbolo dell'Associazione)

Il simbolo dell'Associazione è :



Art. 33
(Adesioni a organizzazioni e accordi)

Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire ad organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Art. 35
(Norme finali)

35.1 – L'Associazione è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.

35.1 – Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'Associazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

35.1 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento Generale, del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile.

Note

- Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea Regionale tenutasi in Lesina (FG) il 06.05.2023

